

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione e supporto nella gestione del contenzioso all'interno del procedimento amministrativo sanzionatorio per i verbali derivanti dalle violazioni del Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992 sulla FI-PI-LI e strade provinciali.

L'Impresa dovrà espletare tutte le attività, descritte nei successivi articoli del presente Capitolato, come eventualmente integrate, modificate e/o migliorate dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara che costituisce vincolo contrattuale anche ai fini dell'applicazione delle penali.

Art. 2 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore stimato del presente contratto è stato calcolato sulla base dei dati storici.

VALORE DEL CONTRATTO			
<i>Specificazione del servizio</i>	<i>Importi singoli</i>	<i>Stima degli atti inviati per due anni</i>	<i>Stima importo complessivo</i>
Verbale stampato e consegnato per la postalizzazione	€ 1,32	n. 145.000	€ 191.400,00
Raccolta documentazione art. 4 lett. d)	€ 8,50	n. 2.500	€ 21.250,00
Verbali inviati PEC	€ 0,66	n. 40.000	€ 26.400,00
(A) Valore stimato			€ 239.050,00
PROROGA TECNICA (B) Valore stimato			€ 59.762,50
VALORE STIMATO EX ART. 35 CODICE DEI CONTRATTI (A + B)			€ 298.812,50

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0, poiché, considerata la tipologia delle prestazioni previste, non vi sono rischi di interferenze.

Il ribasso offerto sarà applicato agli importi singoli sopra indicati e l'importo contrattuale è calcolato applicando il ribasso offerto al valore stimato.

Tale importo è puramente indicativo e l'importo effettivo del servizio potrà variare in base ai verbali ordinati dalla Provincia di Pisa. In ogni caso la Provincia non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art 23 comma 16 del codice dei contratti, l'incidenza del costo della manodopera ammonta ad € 189.018,48 per la durata del servizio.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in anni due decorrenti dal verbale di avvio del servizio.

E' fatta salva la possibilità di affidare l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipulazione del contratto.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (c.d. proroga tecnica) ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (massimo 6 mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

Il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio dovrà essere attivato entro il termine che sarà indicato nell'offerta tecnica presentata e, comunque entro quello massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, dalla stipulazione del contratto d'appalto o entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'autorizzazione dell'avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di ingiustificata osservanza del termine di 30 giorni, ovvero dal minor termine indicato nell'offerta tecnica per l'attivazione del servizio, il contratto potrà essere risolto con incameramento della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali e affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il fabbisogno dell'Amministrazione riguarda l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione delle notifiche e supporto nella gestione del contenzioso all'interno del procedimento amministrativo sanzionatorio derivante dalle violazioni del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 sulla Strada Grandi Comunicazioni FI-PI-LI e strade provinciali.

L'aggiudicatario dovrà adempiere alle prestazioni di seguito indicate, assicurando la piena compatibilità e interoperabilità con il software utilizzato dalla Provincia di Pisa per la gestione delle sanzioni.

L'aggiudicatario deve garantire i principali seguenti adempimenti ed attività:

a) Stampa dei verbali ed imbustamento

La Stazione Appaltante invierà all'operatore economico, tramite flusso telematico i dati relativi ai verbali da stampare.

Successivamente all'acquisizione del flusso dati, l'Impresa dovrà provvedere alla stampa da effettuarsi presso le sedi individuate in fase di offerta, delle copie conformi dei verbali secondo le modalità richieste dalla Provincia.

Gli atti saranno stampati e confezionati sul supporto cartaceo secondo il modello approvato dalla Delibera n. 285/18/CONS. per poter essere notificati dall'operatore individuato dalla Stazione Appaltante.

Il modulo di stampa dovrà essere personalizzato con tutte le informazioni specifiche fornite dalla Provincia, con possibilità di modifica delle stesse durante tutto il periodo di validità contrattuale.

Nella stampa dei verbali dovrà essere garantita la tutela della privacy, adottando un formato ed un imbustamento, atto ad impedire la visione del suo contenuto senza l'apertura del plico.

Il confezionamento dei plichi dovrà essere conforme al modello prestabilito dall'operatore postale (cfr. art. 2 L. n. 890/1982 e ss.mm.ii.).

I plichi dovranno contenere: il verbale, eventuali allegati per comunicazioni relative alle disposizioni in materia di patente a punti e dati del conducente ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada, l'avviso di pagamento, dovrà inoltre riportare il numero del verbale e l'importo della sanzione e dovrà essere accompagnato da avviso di ricevimento A.R. precompilato.

I verbali dovranno inoltre contenere tutte le indicazioni relative alla modalità di estinzione della sanzione e alle modalità di presentazione di eventuali ricorsi avverso i verbali medesimi.

Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere effettuate sia per la prima notifica che per le eventuali rinfornicazioni successive che si rendono necessarie.

L'attività di stampa e consegna per la postalizzazione dovrà essere svolta secondo la seguente tempistica: entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione dei dati, l'appaltatore dovrà consegnare al soggetto individuato dalla Provincia quale addetto alla postalizzazione gli atti da notificare secondo le norme previste dalla normativa.

Per quanto riguarda il servizio PEC, la Provincia fornirà all'impresa, con cadenza settimanale, gli indirizzi PEC che saranno acquisiti in maniera massiva da INI/PEC attraverso il software attualmente in uso dalla Stazione Appaltante. L'operatore economico garantire l'invio della PEC entro 4 giorni dal ricevimento degli indirizzi. L'impresa dovrà a proprie spese interfacciarsi con il software e dovrà garantire la restituzione degli esiti della notifica, entro 4 giorni dall'invio, e la relativa acquisizione nel programma di gestione delle violazioni in uso alla Provincia di Pisa. Il servizio sarà remunerato ad un prezzo pari al 50% del prezzo aggiudicato per l'attività di stampa e postalizzazione.

Gli atti inviati per Pec dovranno essere conservati digitalmente a cura della ditta, e dovranno contenere: la comunicazione di avvenuta accettazione e consegna ovvero mancata consegna, i verbali inviati e le relate di notifica e dovranno essere rendicontati alla Provincia di Pisa.

b) Stampa e imbustamento della lettera pre-ruolo/avviso bonario

Nei casi indicati dalla Provincia, l'Impresa dovrà predisporre e stampare la comunicazione bonaria di pagamento (lettera "pre-ruolo" o avviso bonario), con indicazione del termine perentorio per il pagamento oltre agli ulteriori elementi indicati dalla Provincia e con allegato lo IUV per il PagoPA.

Per quanto sopra indicato alle lettere a) e b) si precisa che nell'importo a base di gara sono escluse le spese di postalizzazione che saranno interamente a carico della Stazione Appaltante. Per la gestione della postalizzazione degli atti e il rendiconto delle spese postali la Provincia metterà a disposizione dell'Impresa, un conto contrattuale dell'operatore economico individuato dalla Stazione Appaltante.

c) Rendicontazione degli esiti

Tutto il materiale cartaceo relativo alle notifiche deve essere archiviato in forma cartacea ed elettronica ed essere restituito alla Provincia con periodicità settimanale.

- Avvisi di Ricevimento degli atti notificati-AR;
- Comunicazioni di Avvenuto Deposito – CAD;
- Comunicazioni di Avvenuta Notifica – CAN;
- atti ritirati da persona diversa dal destinatario dell'atto;
- comunicazioni di posta in giacenza per gli atti notificati d'ufficio e non ritirati entro dieci giorni dal deposito presso l'operatore economico individuato per la postalizzazione;
- altra documentazione necessaria a perfezionare la fase di notifica a mezzo posta;

L'archiviazione elettronica dovrà consistere nella scannerizzazione di tutto il materiale e nella successiva archiviazione su file in un formato compatibile con l'importazione da parte del software utilizzato dalla Provincia.

I supporti cartacei dovranno essere invece archiviati fisicamente all'interno di scatole classificate, del formato 40x40x30cm, secondo i criteri che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.

La rendicontazione delle notifiche dovrà garantire la presenza agli atti di tutte le componenti necessarie alla dimostrazione della correttezza giuridica della notifica stessa e delle opportune comunicazioni.

L'Impresa inoltre dovrà restituire alla Provincia il materiale cartaceo ed elettronico relativo agli atti non notificati e non rinotificabili entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla mancata rinotifica con indicazione del motivo.

d) Raccolta degli atti per la costituzione in giudizio nei ricorsi contro le sanzioni amministrative del codice della strada

L'aggiudicatario deve garantire i principali seguenti adempimenti ed attività, da espletarsi con riferimento alle violazioni accertate a carico di veicoli con targa italiana e straniera.

1. L'operatore economico dovrà raccogliere tutta la documentazione utile ai fini della costituzione in giudizio per i ricorsi presentati al Giudice di Pace o al Prefetto. Si precisa che per predisposizione dei fascicoli per i ricorsi al Giudice di Pace e/o al Prefetto si intende:

- Per i ricorsi avverso le sanzioni amministrative del Codice della Strada davanti al Prefetto, sia trasmessi all'ente tramite la piattaforma ministeriale "SANA" o presentati al Comando Polizia Provinciale, l'operatore economico dovrà:
 - * inserire il ricorso nel programma adottato dalla Provincia;
 - * cambiare lo stato del verbale all'interno del programma aggiornando lo stesso, entro 7 giorni dal ricevimento dei dati;
 - * estrarre dal programma in uso alla Provincia l'intera documentazione necessaria per il ricorso composta da: copia del provvedimento impugnato con relata di notifica, foto/scatto dell'auto soggetta a sanzione, copia del ricorso proposto e tutte le precisazioni fornite dall'agente accertatore in ordine alle eventuali circostanze di fatto dedotte in ricorso.

L'operatore economico, su richiesta della Provincia, dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla difesa in giudizio predisponendo l'idonea documentazione sulla base delle casistiche standardizzate. Tutta la documentazione da produrre utile alla difesa (come ad es. certificato di taratura, omologazione, cartellonistica, funzionalità degli apparecchi, ecc.) viene raccolta ed inviata dall'ufficio che detiene gli atti.

- Per i ricorsi avverso le sanzioni amministrative del Codice della Strada, presentati davanti al Giudice di Pace, sia trasmessi all'ente tramite la cancelleria GDP o presentati al Comando Polizia Provinciale, l'operatore economico dovrà:
 - * inserire il ricorso nel programma adottato dalla Provincia;
 - * cambiare lo stato del verbale all'interno del programma aggiornando lo stesso, entro 7 giorni dal ricevimento dei dati;

- * estrarre dal programma in uso alla Provincia l'intera documentazione necessaria per il ricorso composta da: copia del provvedimento impugnato con relata di notifica, foto/scatto dell'auto soggetta a sanzione, copia del ricorso proposto e tutte le precisazioni fornite dall'agente accertatore in ordine alle eventuali circostanze di fatto dedotte in ricorso.

L'operatore economico, su richiesta della Provincia, dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla difesa in giudizio predisponendo l'idonea documentazione sulla base delle casistiche standardizzate. Tutta la documentazione da produrre utile alla difesa (come ad es. certificato di taratura, omologazione, cartellonistica, funzionalità degli apparecchi, ecc.) viene raccolta ed inviata dall'ufficio che detiene gli atti.

- Per tutti gli altri ricorsi, come cartelle esattoriali, ricorsi avverso ai verbali elevati nei confronti dei cittadini stranieri, l'operatore economico dovrà:

- * inserire il ricorso nel programma adottato dalla Provincia;
- * cambiare lo stato del verbale all'interno del programma stesso;
- * estrarre dal programma in uso alla Provincia l'intera documentazione necessaria per il ricorso e tutte le precisazioni fornite dall'agente accertatore in ordine alle eventuali circostanze di fatto dedotte in ricorso.

L'operatore economico, su richiesta della Provincia, dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla difesa in giudizio predisponendo l'idonea documentazione sulla base delle casistiche standardizzate. Tutta la documentazione da produrre utile alla difesa (come ad es. certificato di taratura, omologazione, cartellonistica, funzionalità degli apparecchi, ecc.) viene raccolta ed inviata dall'ufficio che detiene gli atti.

- Tutte le sentenze che la Stazione Appaltante riceve, dovranno essere registrate sul portale, al fine della chiusura della posizione. Tale attività consiste nell'allegare la sentenza, nel registrare la data ai fini della decorrenza dei termini di pagamento e ai fini dell'eventuale sanzione ex art. 126-bis;

L'operatore economico dovrà inoltre trasmettere all'Ente tutta la documentazione di cui sopra in tempo utile per consentire all'Amministrazione il deposito entro i termini di legge delle comparse di costituzione in giudizio, comunque con almeno quindici (15) giorni lavorativi di anticipo rispetto al calendario delle udienze. Per quanto riguarda invece i ricorsi contro le cartelle esattoriali, chiediamo la ricezione di tutta la documentazione utile entro il termine di almeno trenta (30) giorni lavorativi di anticipo rispetto al calendario delle udienze.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In seguito alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della S.A., l'Affidatario deve indicare un proprio referente, denominato "Responsabile del servizio", di provata capacità ed adeguata competenza nell'ambito dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali.

Il nominativo del referente dell'Affidatario dovrà essere comunicato alla S.A. prima della stipula del contratto. Il "Responsabile del servizio" dell'Affidatario, ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni. Il "Responsabile del servizio" dovrà sempre essere reperibile; nei periodi di ferie o altra assenza, il "Responsabile del servizio" dovrà indicare altra persona, designata dall'Affidatario in sua temporanea sostituzione.

La S.A. si rivolgerà direttamente al Responsabile del servizio per ogni informazione o problema che dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio. Quanto sarà dichiarato e/o sottoscritto dal Responsabile del servizio, sarà considerato dichiarato e/o sottoscritto in nome e per conto dall'Affidatario. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, servizio e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 6 – ONERI DELL'APPALTATORE

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'affidatario si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni in oggetto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi per le prestazioni contrattuali relative al Contratto concluso con l'aggiudicatario sono calcolati applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, all'interno dell'offerta economica, sugli importi singoli, che formano il valore del contratto, così come definiti dall'art. 2 del presente Capitolato.

Il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.

L'importo presunto del contratto, pertanto, non è vincolante per la Provincia che sarà tenuta a pagare esclusivamente il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente richieste e l'appaltatore non potrà pretendere il raggiungimento dell'importo presunto dal contratto.

La Provincia non si impegna a garantire un minimo di operazioni né un importo minimo da corrispondere, il corrispettivo sarà liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Il calcolo del corrispettivo dovuto all'impresa verrà effettuato mensilmente sulla base del numero degli atti effettivamente lavorati nel mese precedente ed è determinato dal numero di procedimenti lavorati moltiplicati per il prezzo unitario offerto dall'impresa.

Il calcolo verrà trasmesso alla Provincia affinché possa svolgere i controlli propedeutici alla liquidazione mensili, come previsto dal presente capitolato.

Le attività remunerate mediante i prezzi unitari al netto del ribasso, si intendono comprensive di tutte le operazioni propedeutiche e necessarie all'effettuazione del servizio, comprese tutte le spese di produzione del cartaceo, di stampa, di ogni altro onere accessorio svolte a perfetta regola d'arte.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario che dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri relativi, al personale impiegato in servizio e di ogni altro onere dovuto dall'affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

A partire dalla seconda annualità contrattuale l'appaltatore o il Rup possono chiedere la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al anno di sottoscrizione del contratto.

L'istanza di revisione è corredata da documentazione adeguata atta a comprovare l'effettiva variazione.

Il Rup si pronuncia, a seguito di apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra, con provvedimento motivato.

In caso di accoglimento della richiesta dell'appaltatore, il provvedimento determina la revisione prezzi, con decorrenza dal mese successivo alla data di ricevimento della richiesta, se le variazioni accertate risultano

superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario, e comunque in misura non superiore all'80% di detta eccedenza, in ogni caso nel limite delle risorse allo scopo disponibili, sulla base del prospetto economico. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

L'impresa accetta che non si faccia luogo ad alcun aumento di prezzi del servizio in presenza di diminuzione degli atti lavorati annualmente rispetto a quelli presunti per il calcolo del valore del contratto.

Eventuali modifiche nella Convenzione tra Regione Toscana e Provincia di Pisa, avente ad oggetto la gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni al Codice della strada per eccesso di velocità sul tratto di competenza della FI-PI-LI, possono produrre l'estinzione anticipata del seguente appalto. In questo caso l'appaltatore non può vantare pretese sull'importo dell'affidamento.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere trasmessa mensilmente e, in ossequio alle vigenti normative, in forma elettronica attraverso le specifiche modalità previste per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione; dovrà inoltre indicare nell'oggetto il periodo di riferimento.

In ogni caso il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come attestato dalla registrazione al Protocollo Generale.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti.

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che l'affidatario dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito lo stesso vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.

ART. 9 – SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA PROVINCIA

La Provincia si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dall'Impresa al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio.

Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate all'Impresa mediante PEC nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.

Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui all'articolo 15 del presente Capitolato.

ART. 10 - INADEMPIMENTI, PENALI

L'Impresa è responsabile della corretta e perentoria effettuazione del servizio oggetto del presente appalto sino alla scadenza naturale del Contratto.

Qualora durante l'esecuzione del servizio la Provincia riscontri inadempienze contrattuali saranno applicate, previo contraddittorio con l'Impresa, le penalità previste nel presente capitolato e nell'Allegato A).

La constatazione delle inadempienze potrà avvenire, a titolo esemplificativo, mediante consultazione delle informazioni contenute nel sistema informativo, mediante analisi delle documentazioni dei procedimenti.

Qualora si riscontrino le inadempienze, la Provincia comunicherà per iscritto tramite PEC all'Impresa, entro 10 giorni, l'avvenuto accertamento di tali inadempienze.

L'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente.

La Provincia, a seguito delle controdeduzioni dell'Impresa, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali e delle detrazioni comunicando all'Impresa le eventuali detrazioni residue da applicare in sede della successiva liquidazione del corrispettivo.

Il mancato riscontro da parte dell'Impresa sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Sarà facoltà della Provincia, qualora l' Impresa non provveda agli adempimenti di cui sopra, incamerare direttamente la garanzia definitiva per le somme corrispondenti alle penali, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L'Impresa, in aggiunta alle penali indicate nel presente articolo, rimborserà alla Provincia l'importo indicato in ogni verbale o avviso di violazione, e delle eventuali spese di notificazione relative, che non potrà essere incassato per qualsiasi causa imputabile all'Impresa stessa.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve essere svolto senza soluzioni di continuità, le penali si applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea dell'Impresa ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche per cause ad essa non imputabili.

La Provincia, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Impresa, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Provincia avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

Le penali sono commisurate alla tipologia e all'entità complessiva dell'affidamento e finalizzate ad assicurare un rapido ed automatico soddisfacimento del danno subito.

La Provincia si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare svolgimento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite salvo il risarcimento del danno ulteriore, in tutti i casi in cui l'inadempimento non comporti la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non rispetti i termini e modalità di espletamento del servizio, e le prescrizioni del presente capitolato, si applicano le penali di cui all'allegato A).

ART. 11 - TRACCIABILITÀ

Con la sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

ART. 12 – POLIZZE ASSICURATIVE

Con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al Committente, che siano causati nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto. A tal fine l'Appaltatore contrae, ad esclusivo beneficio del Committente, una polizza assicurativa che copra anche i danni relativi alla responsabilità civile contrattuale o professionale, senza opponibilità di scoperti e/o franchigie ai Terzi Danneggiati (compreso il Committente). Relativamente alla sezione RCT/O la garanzia assicurativa deve prevedere almeno un massimale unico di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), mentre per la sezione E&O (Danni Contrattuali, o Professionali, e Patrimoniali) il capitale assicurato deve essere almeno pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per Sinistro e per anno assicurativo, con Postuma almeno di 5 (cinque) anni dalla data di scadenza del contratto di appalto. La garanzia copre anche i danni causati dagli eventuali subappaltatori.

Restano ferme le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei

dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'aggiudicatario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

A tal fine l'Impresa contrae ad esclusivo utilizzo beneficio della Provincia di Pisa, una polizza assicurativa che copra anche i danni relativi alla responsabilità civile contrattuale o professionale, senza opponibilità di scoperti e/o franchigie.

Per la sezione Danni contrattuali o Professionali il capitale assicurato deve essere almeno pari a euro 500.000 per sinistro, con postuma almeno di 5 anni dalla data di scadenza del contratto.

La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt.1453 e 1454 del codice civile ed all'esecuzione d'ufficio, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- a) infrazioni della Ditta nell'esecuzione del servizio tali da aver totalizzato penalità per un importo pari al 10% del valore del contratto;
- b) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi delle modalità stabilite dall'art.3 comma 9 bis, della Legge 136 del 13/08/2010 – in tal caso - ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il presente contratto sarà immediatamente risolto.
- c) mancata attivazione del servizio entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione del presente appalto;
- d) venir meno dei requisiti generali e/o speciali che avevano originariamente consentito la partecipazione alla gara per la scelta del contraente;
- e) siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto;
- f) frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- g) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- h) violazione dei doveri di riservatezza;
- i) per il ripetersi delle infrazioni per le quali sono state già formulate contestazioni;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che la Provincia dovrà sostenere per la riattivazione e/o il ripristino del servizio.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Il servizio oggetto dell'Appalto dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità. L'Impresa risponderà direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed oneri verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevata da ogni incombenza la Provincia.

L'Impresa dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare alla Provincia.

L'Impresa dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni che essa stessa, i suoi dipendenti o fornitori, nonché gli

eventuali subappaltatori o cessionari, dovessero arrecare a persone o cose della Provincia o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato.

In particolare, dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. L'Impresa dovrà adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dalla Provincia per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico della Provincia.

Nel caso di modifiche normative l'adeguamento delle procedure operative dovrà essere effettuato contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche stesse senza ulteriore aggravio per la Provincia.

Ulteriori variazioni necessarie ed indispensabili richieste dalle parti verranno concordemente valutate dai soggetti interessati.

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà essere in regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti previdenziali, assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, la Provincia potrà sospendere la liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi sia della rata finale che della cauzione definitiva. Anche il pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto e lo svincolo della cauzione definitiva di cui al Disciplinare di gara saranno subordinati alle verifiche di cui sopra.

L'impresa dovrà prevedere l'intera tracciabilità di ogni fase lavorativa e la completa trasparenza nei confronti della Stazione Appaltante.

Dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati, l'integrità di tutte le informazioni trasmesse e l'eventuale segnalazione di dati incompleti o mancanti.

ART. 15 – RECESSO DAL CONTRATTO

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la Provincia di Pisa ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Aggiudicatario:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Aggiudicatario è obbligato a comunicare le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

2. in caso di mutamenti di carattere normativo, contrattuale e/o convenzionale, sia di livello nazionale sia di livello regionale, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture della Provincia e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte della Provincia di Pisa;

3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto della presente procedura.

4. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con la Provincia, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alle attività.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

L'Aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dalla Provincia di Pisa, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

ART. 16 – SOSPENSIONE

L'Amministrazione potrà sospendere con le modalità di cui all'art. 107 del Codice dei Contratti, l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni,

durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata del contratto, è facoltà dell'appaltatore richiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto alla Provincia almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

L'escussione della cauzione non sostituisce l'eventuale risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento contrattuale.

La predetta cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione Provinciale qualora venga accertato il definitivo inadempimento ad una delle obbligazioni nascenti dal presente contratto o quest'ultimo venga risolto per cause imputabili all'appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Provincia, assumendosene ogni relativo rischio.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente.

L'Aggiudicatario si impegna altresì:

- a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti richiesti nel Capitolato e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 20 – SUBAPPALTO E DIRITTO DI CESSIONE

Il subappalto è consentito, nelle modalità di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e della normativa in vigore, a condizione che l'Impresa indichi nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente appaltare a

terzi con le modalità indicate dal Codice dei contratti.

In caso di ricorso al subappalto senza autorizzazione della Provincia, l'Impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni al presente Capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso la Provincia procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 21 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura potrà trattare i dati personali dell'operatore economico sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Pisa.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Fioravanti - Dirigente Settore Programmazione e Risorse

**ALLEGA
TO A**

	Descrizione Inadempienza	Art	Importo della penale
1	Mancata postalizzazione delle notifiche, rinotifiche o delle lettere pre-ruolo	Art. 4	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
2	Mancata redazione dell'elenco degli atti non notificati e non rinotificabili	Art. 4	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
3	Mancata compilazione della documentazione necessaria al ricorso	Art. 4	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
4	Annullamento atti per mancato rispetto dei termini delle procedure di legge per le notifiche	Art. 4	€ 500,00 per ogni atto annullato per vizio dell'Impresa
5	Mancata attivazione del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di attivazione da parte della Provincia	Art 3	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
6	Mancato completamento delle attività propedeutiche all'avviamento del servizio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di attivazione	Art 3	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
7	Mancato adeguamento delle procedure alle esigenze della Provincia entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla richiesta	Art 14	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
8	Omissione o rifiuto momentaneo da parte dell'Impresa di una o più delle attività oggetto del presente Capitolato		Da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00 per ogni inadempienza (a giudizio del RUP in proporzione alla gravità dell'inadempienza)
9	Ritardo nell'adempimento contrattuale allorché abbia originato irregolarità nello sviluppo della procedura amministrativa degli atti sanzionatori, o abbia determinato l'annullamento degli stessi da parte delle competenti autorità		€ 200,00 per ogni atto irregolare o annullato per vizio dell'Impresa (con raddoppio della sanzione in caso di recidiva)
10	Errori formali negli atti o mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente che abbiano comportato l'annullamento dei procedimenti amministrativi sanzionatori da parte delle competenti autorità		€ 500,00 per ogni atto formalmente errato o tardivo annullato per vizio dell'Impresa (con raddoppio della sanzione in caso di recidiva)